



**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE CRESCENDO IN LIBERTÀ'**

Il giorno 04/10/2023, alle ore 17.00 si è riunita in forma telematica, l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale "Crescendo in Libertà", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statuto Associazione per Riforma Enti di Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117).

Sono presenti i seguenti soci fondatori:

Marizia Caruso, Maria Di Paolo, Valentina Cosimati, Giulia Di Paola, Guendalina Musto, Annalisa Rossi.

per complessivi No. 6 soci fondatori presenti su un totale di 7 soci fondatori.

Il Presidente, comunica che il socio fondatore Anna Romano è stata regolarmente convocata in prima e in seconda seduta secondo quanto previsto dallo statuto in merito alle convocazioni assembleari. La suddetta risulta comunque assente con giustificazione.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita. Successivamente comunica il punto posto all'ordine del giorno, chiama la vice presidente Giulia Di Paola a fungere da Segretario e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Si inizia a parlare del primo punto dell'Odg. Modifiche Statuto Associazione per Riforma Enti di Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117). I soci convengono sulle modifiche concernenti la Riforma Enti del Terzo Settore D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 mediante lettura approfondita dei singoli Articoli dello Statuto e approvano questi singolarmente. Lo Statuto viene poi revisionato nella sua interezza e approvato per intero. I soci convengono che le modifiche statuarie e approvazione dello Statuto conforme al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 venga firmato per intero in originale dal Presidente Marizia Caruso con conseguente sottomissione dello stesso.

Il Presidente alle ore 19.00, rilevato che è stato trattato con regolarità l'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data Roma 4/10/23

Il Presidente

APS
CRESCENDO IN LIBERTÀ'
C.F. 97987010580

MARIZIA CARUSO

a. p. s. Crescendo in Libertà

Via dei Ciclamini, 106, 00171 Roma, Italia

TEL +39 32985141410 / +39 3463698901

P.I. 97987010580

INFO crescendoinliberta@gmail.com





STATUTO ASSOCIAZIONE ETS CRESCENDO IN LIBERTÀ

Costituzione – Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Roma via dei Ciclamini n.106, quale Ente del terzo settore, l'associazione di promozione sociale denominata "Crescendo in libertà-APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo -ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2. I contenuti e la struttura dell'Associazione "Crescendo in Libertà-APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 2. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione ha finalità di utilità sociale e ha lo scopo primario di promuovere, coordinare e sviluppare, in tutti gli ordini e contesti formativi un modello di pedagogia alternativa e responsabilità sociale che fa riferimento ai valori dell'Ospitalità della Responsabilità e della Comunità organizzando gli ambienti per il benessere di tutti i partecipanti alle attività associative con uso di metodologie attive che prendano in considerazione bambini, adolescenti, giovani e tutti i partecipanti nella loro globalità (mente, corpo, emozioni, relazioni, affettività...).

La costruzione di uno spazio condiviso di formazione, ricerca e scambio per la comunità e la condivisione di buone pratiche.

Art. 3. Tali valori si concretizzano attraverso la formazione di laboratori ed attività avente scopo di formazione e promozione sociale unite all'interscambio degli operatori e dei genitori nel percorso formativo dei gruppi e della comunità. In relazione alle finalità ha altresì lo scopo di:

- a) documentare, pubblicare e diffondere le esperienze e le riflessioni più significative;
- b) attuare scambi con altri modelli pedagogici e formativi;
- c) costruire e diffondere materiale specifico;
- d) essere centro di formazione e consulenza;
- e) certificare percorsi di verifica e valutazione per l'adesione al modello;
- f) attivare percorsi di formazione anche con le Università.

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretti e i proventi delle attività, gli avanzi, gli utili di gestione nonché i fondi, le riserve, il capitale o il patrimonio dell'associazione non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette e nemmeno durante la vita dell'associazione.

Art. 4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale in via prevalente dell'attività gratuita e volontaria dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

In caso di particolare necessità, può avvalersi di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri Associati o al Presidente.

Può essere previsto, a favore dei soci, il rimborso delle spese, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute per lo svolgimento di attività relative all'associazione stessa.

È prevista la possibilità, previa approvazione dell'Assemblea dei soci, l'apertura di sedi decentrate.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 6. Sono organi sociali dell'Associazione

1. Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Organo di Controllo, laddove eletto,
4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Assemblea dei Soci

Art. 7. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e gli stessi obblighi.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione e ciascuno ha diritto a un voto.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata:

- a) Almeno una volta all'anno;
- b) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
- e) In via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 8. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione, contenente la data, l'ora, la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, avviene mediante invio di e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 9. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti.

Art. 10. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Art. 12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;



2

- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c), d), e), f), all'art.24;
 - j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - k) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea dei soci stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.
L'Assemblea dei soci può altresì deliberare l'ingresso nell'Associazione di Soci Onorari in quanto persone che si siano distinte per particolari meriti in relazione alle finalità dell'Associazione stessa.

Consiglio Direttivo

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In caso di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine riguardanti le persone.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

1. il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e comunicare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e sulla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Se un membro del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per qualsiasi causa, l'Assemblea elegge senza indugio un nuovo consigliere.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o di altri organi associativi.

Nello specifico:

- a) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - b) determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - d) stabilire rapporti di collaborazione e di lavoro fissandone mansioni, qualifiche, e retribuzioni;
 - e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- f) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - g) nominare il Segretario/Tesoriere;
 - h) delibera circa ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto
 - i) conferisce procure generali e speciali
 - j) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazioni e degli organi sociali
 - k) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Organo di Controllo

Art. 16. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Presidente

Art. 17. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti per un periodo di 3 anni con possibilità di rielezione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha l'uso di firma sociale.

In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni possono essere svolte dal Vicepresidente vicario.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può aprire o estinguere conti correnti presso Istituti di Credito o postali, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione.

Può decidere il cambiamento di sede operativa dell'Associazione.

Può firmare o cessare contratti di locazione.

Può sbrigare tutte le pratiche e la modulistica presso Enti ed Uffici pubblici o privati.

Segretario/Tesoriere

Art. 18. Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente e ha il compito di:

1. Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
2. Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
3. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni di Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla custodia unitamente al libro soci.
4. Predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e di sottoporlo a quest'ultimo;
5. Provvedere alla tenuta dei libri contabili nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Organo di Revisione

Art. 19. Laddove ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 o libera determinazine, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Bilancio di Esercizio e Sociale

Art. 20. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Soci

Art. 21. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 22. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 23. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 24. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie, tale decesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
- c) per morte;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) mancata osservanza delle disposizioni statutarie e delibere adottate dagli organi sociali;
- f) comportamento che pregiudichi l'attività;
- f) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera f) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione la quale dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 25. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 26. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 27. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. X del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Diritti e doveri dei soci

Art. 28. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate e di recedere dall'appartenenza all'associazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno un mese, ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha il diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, di pagare le quote sociali e i contributi fissati dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Quota sociale

Art. 29. La quota associativa a carico dei soci è intransmissibile e non rivalutabile ed è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso, morte o perdita della qualità di socio.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Risorse economiche

Art. 30. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributive dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di privati, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Ufficio
Entrate - Dir.
territoriale

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 34. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'Art. 36 dello statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni del Terzo settore che si propongono il perseguimento di finalità analoghe o simili a quelle dell'associazione, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità di utilità sociale e non abbiano scopo di lucro o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Modifiche allo Statuto

Art. 36. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea in presenza di almeno tre quarti degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

Norma di Rinvio

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

APS
CRESCENDO IN LIBERTÀ
C.F. 97987010580


MARIA CARLA